



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

**DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE**

n. 4 del 16/02/2017

**Oggetto: IUC-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE IMU 2017 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. COLLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
LUCARELLI OTTORINO	Assente
MINARDI DANIELA	Ass. giust.
FRIGGERI ANDREA	Ass. giust.
ZAVARONI CATERINA	Presente
ZAMBELLO STEFANIA	Presente
BALDI NANDA	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ANGIANI GIULIO	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
PELLICELLI MARCELLO	Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
MEGNA ELISA LUIGINA	Ass. giust.
CALDINI MAURO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Assente

Ne risultano presenti n.12 e assenti n. 5

Assessori non Consiglieri:

GHIRELLI GIANCARLO	Presente
FINETTI ALESSANDRA	Presente
GOLINELLI DANIELE	Presente
MARCHETTI ANGELA	Presente

Assiste il Dott. IACCHERI ELISA Vice Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:



**Per la trattazione della presente proposta di deliberazione si richiama quanto riportato al punto 3 dell'odg.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### VISTI:

- **gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, così come modificati da ultimo con L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che disciplinano l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- **l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:
  - l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
  - che *“A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”*;
  - che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 - fino a concorrenza dell'imposta dovuta - rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - che *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*;
  - che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd *equiparate all'abitazione principale*, ossia:
    - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
    - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2);

**RICHIAMATO** il comma 10, dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), il quale modifica l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed in particolare con:

- la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- la lettera b) viene introdotta, al comma 3, la lett. 0a la quale stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
  - a. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  - b. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9;
  - c. il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno 2017;
- le lettere c) e d) viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU (come già è per la Tasi) dal successivo comma 13 della citata legge di stabilità 2016. In particolare la lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo il moltiplicatore 75, previsto dal co. 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. La lettera d), inoltre, abroga l’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201, che prevedeva la cd. “franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, la quale abbatteva l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
- la lettera e) viene anticipato al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio”. La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

**RICHIAMATI**, altresì, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016):

- comma 13 il quale prevede l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- comma 15 il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2016 l’IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 il quale dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- commi 21-24 i quali stabiliscono che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.). Per la determinazione della rendita dei fabbricati di categoria D) ed E), i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Limitatamente al 2016, la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento Imu/Tasi in deroga a quanto stabilito dall’art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011;

**VISTO** l’art. 1, comma 42, della L. 11.12.2016 n. 232 il quale, modificando il comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, rispetto ai limiti deliberati per il 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014 convertito nella legge n. 80 del 23.05.2014 che così recita: “A partire dall'anno 2015 è equiparata all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**VISTI:**

- **l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, come modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l'imposta municipale propria;
- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

**VISTI** altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ....”;
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **il comma 454 dell'art. 1 della L. n. 232/2016** che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28 febbraio 2017;
- **l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244**, il quale, abrogando il comma 454 dell'art. 1 della L. n. 232/2016, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;
- **l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11** convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1 comma 10 lett. e) della L. n. 208/15, secondo cui “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di

*mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**RICHIAMATA** la propria delibera di C.C. n. 17 del 21.04.2016 relativa ad approvazione aliquote IMU 2016 e norme regolamentari;

**RITENUTO** di confermare le aliquote del 2016 e relative norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017:

### **PROSPETTO ALIQUOTE 2017**

0,55 per cento

ESENZIONI

**ALiquOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.**

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

**ANZIANI E DISABILI**

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**FORZE DI POLIZIA**

<b>0,55 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € <b>200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
<b>0,55 per cento</b>	<b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b> Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione.
<b>0,96 per cento</b>	<b>Immobili classificati C/1, D/6, D/8e TERRENI AGRICOLI (non posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola).</b>
<b>0,98 per cento</b>	<b>Immobili classificati C/3, C/4, D/2, D/3.</b>
<b>1,02 per cento</b>	Uffici e studi privati (A/10).
<b>1,05 per cento</b>	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5).
<b>1,02 per cento</b>	Aree fabbricabili.
<b>0,76 per cento</b>	<b>Immobili classificati D/1 e D/7.</b>
<b>1,00 per cento</b>	<b><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></b> <b>Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti</b> , ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).

#### **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI (confermate dal 2016)**

#### **IMPORTO MINIMO PER VERSAMENTI/RIMBORSI**

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua complessiva;

#### **DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R.



06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Un tecnico del Comune provvederà pertanto ad accertare la sussistenza dei requisiti attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

**PRECISATO** che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;

**VISTI** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che non si ritiene necessario il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 c.2 n.7 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di delibera non modificativa di disposizioni regolamentari in tema di tributi locali già approvate;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 12**

**VOTI FAVOREVOLI - N. 10**

**VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle**

**DELIBERA**

- Di approvare le aliquote, agevolazioni e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, dando atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 42 Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);

- di dare mandato al funzionario responsabile di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 la presente delibera al Ministero dell'economia e finanze, tramite pubblicazione sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, entro i termini di legge;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IN CONSIDERAZIONE** dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, ai fini del rispetto dei termini di iter di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 12**

**VOTI FAVOREVOLI - N. 10**

**VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle**

## **D E L I B E R A**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: **IUC-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE IMU 2017 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE.**

**Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,**  
*ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà \_\_\_\_\_ **PARERE FAVOREVOLE** \_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 04-02-2017

Il Responsabile del Settore/U.O.  
*F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Oggetto: IUC-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ALIQUOTE  
IMU 2017 E NORME REGOLAMENTARI. APPROVAZIONE.

**Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,**  
*ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà \_\_\_\_\_PARERE FAVOREVOLE\_\_\_\_\_ in ordine alla  
regolarità contabile.

*Montecchio Emilia, il 06-02-2017*

*Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to COLLI PAOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. IACCHERI ELISA

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2017.

Montecchio Emilia, il 28-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. IACCHERI ELISA

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 28-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. IACCHERI ELISA

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

**- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del  
Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 28-02-2017 giorno  
di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

**- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09-03-2017**

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).

( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 09-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. IACCHERI ELISA

